

Edizione di lunedì 11 giugno 2018

IMPOSTE SUL REDDITO

Regime transitorio per dividendi e capital gain da “qualified”

di **Fabio Landuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Super ammortamento e ricalcolo acconto

di **Raffaele Pellino**

LAVORO E PREVIDENZA

Dal 1° luglio stop alla retribuzione in contanti

di **Federica Furlani**

ACCERTAMENTO

Utilizzo dei documenti extracontabili acquisiti presso terzi

di **Marco Bargagli**

IVA

L'ambito applicativo del regime di sgravio dell'Iva

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

IMPOSTE SUL REDDITO

Regime transitorio per dividendi e capital gain da “qualificate”

di **Fabio Landuzzi**

La **circolare 11/2018 di Assonime** tratta della nuova disciplina dei redditi finanziari – **dividendi e capital gain** – percepiti da **persone fisiche** in relazione al possesso di **partecipazioni qualificate**.

Fra i vari temi affrontati vi è quello, assai importante soprattutto in questa fase di cambiamento del regime fiscale in questione, della **decorrenza della nuova disciplina** e quindi della applicazione del **regime transitorio**.

Occorre infatti distinguere le **due tipologie di redditi** di matrice finanziaria:

1. i **capital gain (redditi diversi)**, per i quali la nuova disciplina che assoggetta le plusvalenze realizzate ad aliquota pari al 26% si applica a quelle **realizzate a partire dal 1° gennaio 2019**,
2. i **dividendi (redditi di capitale)**, per i quali l'avvio del nuovo regime interessa già i **redditi percepiti dal 1° gennaio 2018**, ma con un **regime transitorio** molto esteso nel tempo e reso anche un poco complicato dal fatto che si sono succedute negli ultimi anni diverse modifiche nella quotaparte imponibile in capo al percettore persona fisica degli utili distribuiti dalle società da esso partecipate.

Il **regime transitorio sui dividendi** è stato previsto con l'intento di **non penalizzare i soci qualificati** che detengono partecipazioni in società che hanno in pancia **riserve formate con utili realizzati fino a tutto il 31 dicembre 2017**; così, per gli **utili maturati prima del 1° gennaio 2018 e distribuiti fino al 31 dicembre 2022** (dopo di che, il regime transitorio cesserà di trovare applicazione), resta applicabile il **previgente regime impositivo** dei dividendi percepiti a partire da tale data dai soci persone fisiche detentrici di partecipazioni qualificate, i quali, quindi, potranno continuare a beneficiare della **tassazione parziale** dell'utile percepito per la **percentuale variabile** in funzione del **periodo di realizzazione dell'utile stesso**.

Benché il testo della disciplina transitoria si presti a qualche perplessità, Assonime concorda sul fatto che al **regime transitorio** debbano poter accedere anche i **soci che percepiscono utili nel 2018** ma in forza di **delibere assunte prima del 1° gennaio 2018**; non si capirebbe, d'altra parte, la ragione per cui tali soci debbano essere altrimenti penalizzati rispetto a chi percepisce gli stessi utili, ma solamente in forza di una delibera assunta dal 1° gennaio 2018 in avanti.

Vi è poi **un altro punto**, sempre riguardo al regime transitorio, sul quale Assonime richiama la

necessità che intervenga un **chiarimento ufficiale** da parte **dell'Amministrazione Finanziaria**.

Infatti, per il regime del **risparmio amministrato**, il quale riguarda **solo i redditi diversi** (*capital gain*), la nuova disciplina fiscale delle partecipazioni qualificate si applica solo **a partire dal 1° gennaio 2019**; per il **regime del risparmio gestito**, il quale, invece, coinvolge sia **redditi diversi** che **redditi di capitale (dividendi)**, parrebbe doversi dedurre che i **redditi di capitale** siano da includere nella gestione **solo dal 1° gennaio 2023**, ossia quando cesserà la fase transitoria.

Ma per ragioni di **coerenza di trattamento** delle due tipologie di reddito – diverso e di capitale – nell'ambito della stessa gestione del risparmio, Assonime giunge alla conclusione per la quale si dovrebbe allargare il **differimento al 1° gennaio 2023 anche ai redditi diversi**.

In sostanza, tutti gli **effetti sul risparmio gestito** verrebbero così **rinviati** sino alla cessazione del regime transitorio.

Data la rilevanza dell'impatto, tuttavia, viene auspicato un **chiarimento da parte dell'Amministrazione**.



Seminario di specializzazione

RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Super ammortamento e ricalcolo acconto

di **Raffaele Pellino**

Con l'avvicinarsi del termine di versamento dell'**acconto Irpef/Ires 2018** una delle problematiche che ci si trova ad affrontare concerne le disposizioni che prevedono la **rideterminazione** delle imposte, laddove si calcoli l'acconto con il c.d. **metodo "storico"**.

Tra le casistiche interessate, una attenta valutazione meritano le norme in materia di **super e iper ammortamento**. In primo luogo si ricorda che l'[articolo 1, comma 12, L. 232/2016](#) stabilisce che ***"La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo [2018, per i soggetti con periodo d'imposta solare] è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10"*** (ossia, in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, dell'iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali).

Tuttavia – come sottolineato anche dalla [circolare AdE 4/E/2017](#) – poiché la suddetta disposizione non richiama le norme originarie del super ammortamento di cui all'[articolo 1, commi 91 e ss., L. 208/2015](#), ***"l'imposta dovuta per il 2016 – parametro di riferimento per calcolare l'acconto [2017] con il metodo storico – con riferimento a tali commi non deve essere rideterminata"***. Conseguentemente, **nessun ricalcolo va operato in relazione a beni super ammortizzabili acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.

Così, ad esempio, se un'impresa ha acquistato un **macchinario** nel corso del **2016** fruendo del **super ammortamento** e nel corso del **2017 non ha effettuato ulteriori acquisti** agevolati ma ha solo dedotto – extracontabilmente – la quota maggiorata di ammortamento del suddetto bene, ai fini del calcolo dell'acconto 2018 **non dovrà procedere alla rideterminazione dell'imposta** relativa al 2017 in quanto il beneficio è ancorato alla **norma originaria del super ammortamento**, in virtù della quale non occorre operare la rideterminazione.

Diversamente, in sede di determinazione dell'**acconto per il periodo d'imposta 2018**, l'imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il **metodo storico**, va determinata **senza tenere conto** delle norme sulla **proroga** del super ammortamento, iper ammortamento e maggiorazione relativa ai beni immateriali ([circolare 4/E/2017](#)).

Così, ad esempio, se una società **ha acquistato nel corso del 2017 un bene iper ammortizzabile** e decide di versare l'**acconto Ires 2018** con il **metodo storico**, questa dovrà **determinare l'importo** di tale acconto considerando, quale imposta del periodo precedente (2017), quella

che si sarebbe determinata in assenza dell'iper ammortamento.

Ipotizzando, quindi, che la società abbia versato un'Ires 2017 pari a **24.000 euro** ($100.000 \times 24\%$), per il calcolo dell'acconto 2018, occorre che la stessa proceda al **ricalcolo della base imponibile** dell'imposta del periodo precedente (2017) **sterilizzando la variazione in diminuzione** conseguente l'**iper ammortamento** (ad esempio di **10.000 euro**).

Ne deriva che l'**acconto Ires 2018** dovrà essere calcolato sull'importo di **euro 110.000** ($100.000 + 10.000$) e, pertanto, tale **acconto** risulterà pari ad **euro 26.400** (ossia $24.000 + 2.400$).

Per quanto su riportato, è chiaro che – **ai fini della determinazione dell'acconto** – si pone il problema di **tenere distinti gli acquisti effettuati nel 2015-2016 da quelli effettuati nel 2017 e successivamente**.

Infatti, se per i beni super ammortizzabili relativi al **2015-2016 non occorre effettuare alcun ricalcolo dell'acconto**, per quelli super/iper ammortizzabili nonché per i beni immateriali relativi al **2017** occorre procedere alla **rideterminazione dell'acconto**.

In pratica, **occorrerà fare attenzione all'anno di acquisto** dei beni agevolati e conseguentemente procedere o meno al **ricalcolo**.

Si segnala, da ultimo, che nel caso si utilizzi il **metodo previsionale**, sia per il **2017** che per il **2018**, occorre invece **tener conto delle agevolazioni**.

LAVORO E PREVIDENZA

Dal 1° luglio stop alla retribuzione in contanti

di **Federica Furlani**

La **Legge di Bilancio 2018** ([articolo 1, commi da 910 a 914, L. 205/2017](#)) ha previsto, a tutela dei lavoratori, che a decorrere **dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro o committenti **non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

In particolare i **rapporti di lavoro** coinvolti sono i seguenti:

- **rapporti di lavoro subordinato** di cui all'[articolo 2094 cod. civ.](#), **indipendentemente** dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto: apprendistato, lavoro a chiamata, a tempo determinato, full time, part time, ecc., sono tutti ricompresi nel divieto;
- rapporti di lavoro originati da **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**. Nell'ambito del divieto vanno considerati anche i compensi corrisposti agli **amministratori** quando assimilati, ai fini fiscali, **al compenso da lavoro dipendente**, ovvero certificati da una busta paga;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative con i propri soci** ai sensi della **142/2001**.

Dal **1° luglio 2018**, pertanto, il pagamento della retribuzione dovrà obbligatoriamente avvenire con i seguenti **strumenti di pagamento**:

- **bonifico** sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- **strumenti di pagamento elettronico**;
- **pagamento in contanti presso lo sportello bancario** o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un **assegno** consegnato direttamente al **lavoratore** o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo **delegato**. Si precisa che l'impedimento s'intende comprovato quando il **delegato** a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Anche gli **acconti di stipendio**, seppure di modesta entità, devono sottostare alla nuova normativa.

Restano espressamente **esclusi dal predetto obbligo**:

- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui [all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#);
- i rapporti rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli **addetti a servizi familiari e domestici**.

Devono altresì ritenersi **esclusi**, in quanto non richiamati espressamente dalla norma, i compensi derivanti da **borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale**.

Per quanto riguarda le **sanzioni**, al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento delle retribuzioni con gli strumenti previsti, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** consistente nel pagamento di una **somma da 1.000 euro a 5.000 euro**. Si precisa, sul punto, che **la firma della busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione**.

L'Ispettorato del lavoro ha inoltre chiarito ([nota prot. 4538/2018](#)) che, in considerazione del tenore letterale e della *ratio* della norma, si deve ritenere che **“la violazione in oggetto risulti integrata:**

*a) quando la **corresponsione** delle somme avvenga con **modalità diverse da quelle indicate dal legislatore**;*

*b) nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il **versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato**, ad **esempio**, nel caso in cui il **bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato** ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa *ratio* della disposizione.*

*Del resto, la **finalità antielusiva** della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell'ultimo periodo del comma 912 a mente del quale **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione**.*

*Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario **verificare** non soltanto che **il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege** ma che lo stesso **sia andato a buon fine**”.*

Seminario di specializzazione

PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Utilizzo dei documenti extracontabili acquisiti presso terzi

di **Marco Bargagli**

Come noto, gli [articoli 52 D.P.R. 633/1972](#) e [33 D.P.R. 600/1973](#), rubricati **“accessi, ispezioni e verifiche”** disciplinano i **poteri** riservati ai **funzionari dell'Amministrazione finanziaria** nel corso di una **verifica fiscale**, rispettivamente ai **fini Iva e imposte sui redditi**.

In particolare, per espressa disposizione normativa, gli **uffici finanziari** possono disporre l'accesso di loro funzionari **nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali** per **procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche** e ad ogni altra **rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni**.

L'ispezione e l'acquisizione documentale può essere estesa a tutti i **libri, registri, documenti e scritture**, compresi quelli **la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie (di natura extracontabile)**, che si **trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito** o che sono comunque accessibili tramite **apparecchiature informatiche installate in detti locali**.

Quindi, i verificatori **potranno acquisire al controllo** tutta la documentazione **contabile ed extracontabile** che successivamente **costituirà un valido supporto** per la **ricostruzione del reddito** e del **volume d'affari del soggetto verificato**.

Nella **prassi operativa** può accadere che, nel **corso delle operazioni di ricerca** effettuate presso i locali del contribuente ispezionato, venga **reperita documentazione di soggetti terzi**.

Di conseguenza, occorre domandarci se i **dati e le notizie eventualmente acquisiti** (es. presenza di una **“contabilità in nero”** comprovante **l'esistenza di operazioni non fatturate**), possano poi essere **utilizzati** per fondare un successivo **accertamento tributario** nei **confronti di un altro contribuente**, costituendo un **idoneo quadro indiziario** che faccia **scattare le presunzioni legali** previste dall'**articolo 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973** che, tuttavia, devono essere connotate dai requisiti di **gravità, precisione e concordanza**.

Sullo specifico punto, il **manuale operativo** diramato dal **Comando Generale della Guardia di Finanza**, ha chiarito che è rilevabile nella **giurisprudenza di legittimità** una **generale e consolidata tendenza a riconoscere alle risultanze della documentazione extracontabile**, intesa nelle sue diverse e concrete manifestazioni, **valore di presunzione idonea** a legittimare la **ricostruzione analitico – induttiva del reddito**, anche in presenza di **contabilità regolare**.

Il **citato documento di prassi** ricorda che la predetta giurisprudenza riconosce che sia

utilizzabile nei confronti di un certo contribuente **documentazione**, anche **extracontabile**, acquisita nel corso di **attività istruttorie svolte nei riguardi di soggetti diversi**, e quindi **al di fuori della sede di esercizio o della professione o di domicili privati dei relativi titolari**, a condizione che:

- **dai relativi contenuti** si rilevi pur sempre ed in **maniera parimenti inequivocabile** la **riferibilità soggettiva** della **documentazione medesima**, ovvero di talune delle operazioni ivi indicate, **al contribuente nei cui riguardi si intende utilizzare la stessa documentazione**;
- nei **confronti di quest'ultimo** si intraprenda una **specificata attività istruttoria distinta da quella nel cui contesto è avvenuta l'acquisizione** (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, [circolare n. 1/2018](#) del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 1 *“Le metodologie di controllo basate su prove presuntive: il riscontro indiretto presuntivo”*, 38).

Sempre in tema di **utilizzabilità dei dati e notizie**, anche di **natura extracontabile**, acquisite presso soggetti terzi, si è espressa la suprema **Corte di cassazione, sezione 6^a civile**, con la recente [ordinanza n. 10395 del 30.04.2018](#).

Il **caso sottoposto al vaglio dei supremi giudici** ha riguardato un accertamento per **“vendite non fatturate”** a carico di un determinato **contribuente** che l'Ufficio aveva desunto da una **verifica fiscale** eseguita presso un **altro soggetto economico**, presso il quale era **stata rinvenuta contabilità in nero su supporto informatico** (nel caso di specie una *“pen drive”*) attestante **l'esistenza di operazioni commerciali non fatturate**.

Sullo specifico punto, gli ermellini hanno ritenuto che la **contabilità parallela acquisita presso terzi** costituisce un **dato indiziario pienamente utilizzabile** per fondare **l'accertamento nei confronti del contribuente**.

In particolare, in **sede di legittimità**, è stato affermato il principio secondo cui la **“contabilità in nero”** seppur **rinvenuta presso terzi e costituita da appunti ed informazioni dell'imprenditore**, integra un **valido elemento indiziario**, incombendo sul **contribuente l'onere di fornire la prova contraria** al fine di **dimostrare l'infondatezza della pretesa impositiva**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI PROVA NELL'ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO – PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

L'ambito applicativo del regime di sgravio dell'Iva

di **EVOLUTION**



Il regime di cui all'articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972 consente ai turisti consumatori extra-comunitari di effettuare acquisti nell'Ue (quindi anche in Italia) senza essere gravati dell'Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le condizioni per l'applicabilità della non imponibilità collegata allo sgravio dell'Iva per i viaggiatori extracomunitari.

Il regime fiscale che consente lo **sgravio** dell'Iva si rende applicabile non solo per i **turisti extracomunitari** ma anche nei confronti di **soggetti nazionali** o **comunitari** che, per qualsiasi motivo, abbiano acquisito **domicilio** o **residenza** in un Paese extracomunitario.

La disposizione è, altresì, applicabile nei confronti dei soggetti aventi residenza o domicilio nei territori **esclusi** dalla "Comunità" ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, lettere a\) e b\), del D.P.R. 633/1972](#) (Comuni di Livigno e Campione d'Italia, Monte Athos, l'isola di Helgoland, territorio di Büdingen, dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, Ceuta, Melilla e le isole Canarie), nonché nelle isole anglo-normanne e nel territorio di Gibilterra.

Il regime di favore è applicabile se sono rispettate le seguenti **condizioni**:

- residenza o domicilio (alternativi) dell'acquirente fuori della Comunità europea, risultanti dal passaporto o da documento equipollente, i cui estremi devono essere riportati in fattura;
- acquisto di **beni ad uso personale o familiare** e cioè privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale;
- **importo minimo dell'acquisto € 155,00 Iva inclusa**, presso lo stesso punto vendita e risultante da un'unica fattura;
- **uscita dei beni** dal territorio comunitario nei bagagli personali **entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**;

- ottenimento della **prova** della **fuoriuscita** delle merci attraverso: (i) la restituzione al cedente della **fattura vistata dalla dogana di uscita** dalla Comunità; (ii) il **codice di visto digitale univoco** generato dal portale dell'Agenzia delle Dogane OTELLO 2.0.

I **beni** ad **uso personale** o **familiare** che possono beneficiare della non applicazione dell'Iva sono in linea di massima i seguenti:

- abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
- articoli sportivi;
- oggetti di oreficeria e gioielleria;
- apparecchi radio-televisivi ed accessori;
- alimentari;
- giocattoli;
- *computer* ed accessori;
- strumenti ed accessori musicali;
- apparecchi di telefonia;
- cosmetici;
- accessori per autoveicoli;
- prodotti alcolici e vitivinicoli.

I beni devono essere trasportati nei **bagagli personali** dei viaggiatori extracomunitari al di fuori della Comunità europea **entro tre mesi dalla consegna**.

Nel caso in cui il trasporto avvenga con **bagaglio non accompagnatorio** deve esserci:

- **identità** tra la merce descritta nel documento di trasporto e quella indicata in fattura;
- **coincidenza** tra il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti;
- l'indicazione nel documento di trasporto degli **estremi del medesimo documento di riconoscimento** riportato sulla fattura emessa.

Infine, ai fini della non imponibilità, nel caso in cui:

- il bagaglio non accompagni il turista (**bagaglio non accompagnato**),
- ma viene affidato alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e
- il ritiro avvenga presso l'aerostazione nel settore arrivi merce,

è necessario che il viaggiatore lasci l'Italia con **scalo diretto** nel proprio **Stato di appartenenza**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

L'ITALIA CONTESA



Giuseppe Vacca


Marsilio

Prezzo – 19,00

Pagine – 346

La storia della Repubblica italiana è stata per lungo tempo la storia dei partiti che l'hanno fondata e, in particolare, di due grandi forze popolari: il Partito comunista italiano e la Democrazia cristiana. Il nostro sistema politico non era infatti basato, come si sente spesso dire oggi, sulla contrapposizione destra-sinistra, ma su una doppia legittimazione: l'antifascismo, che definiva l'area democratica, e l'anticomunismo, fattore imprescindibile per governare in tempi di Guerra fredda, assegnando alla Penisola una posizione del tutto particolare nel panorama europeo. Uniti dalla Carta costituzionale ma divisi dagli schieramenti internazionali di riferimento, il pci e la dc appaiono caratterizzati, nell'analisi del maggiore storico del marxismo italiano, da un intreccio di divergenze ideologiche insuperabili e di generosi tentativi di convergenza. In un mondo in progressiva distensione, questi ultimi apparivano destinati al successo e, invece, franarono cozzando contro resistenze tali da compromettere la stessa tenuta democratica del paese. Ma se negli anni settanta il superamento della «democrazia bloccata» fallì ciò accadde anche per l'incapacità delle stesse organizzazioni politiche e dei loro leader di comprendere che il mondo del dopoguerra stava volgendo al termine. Analizzando i rapporti tra democristiani e comunisti dalla Liberazione alla morte di Moro, in questa ricca disamina di trent'anni di storia italiana Giuseppe Vacca restituisce al lettore un affresco complesso e vivo di una grande stagione nazionale, e offre una chiave di lettura autorevole per comprendere le origini del nostro lungo declino.

LA CRIMINALITÀ SERVENTE NEL CASO MORO



Simona Zecchi


La Nave di Teseo

Prezzo – 19,00

Pagine – 294

Una presenza da sempre accennata ma mai chiarita, nascosta tra carte giudiziarie e cronache sommerse dal tempo, dall'incuria e dall'omissione. La 'ndrangheta calabrese, all'ombra del clamore di Cosa nostra, ha infatti scalato i gradi del potere criminale trovandosi a giocare nell'affaire Moro su più tavoli: con le istituzioni, i partiti e i terroristi. Una criminalità servente, al servizio cioè di altre strutture di potere il cui destino sembra legato a doppio filo a quello della stessa malavita organizzata. Con un'inchiesta scottante e molto documentata, Simona Zecchi fa emergere fatti inediti e informazioni poco note, che consegnano un nuovo approccio all'analisi del Caso Moro. Il quadro che si delinea – partendo da via Fani, attraverso la trattativa e fino all'epilogo di via Caetani – ribalta la versione ufficiale che una parte delle BR, con la connivenza della stessa Democrazia cristiana, ha consegnato alla magistratura e alla verità storica fino ad oggi.

GOVERNANCE. IL MANGEMENT TOTALITARIO



Alain Deneault

Neri Pozza

Prezzo – 16,00

Pagine – 192

Nell'ultimo quarto del XX secolo per descrivere e regolamentare il funzionamento delle organizzazioni e delle strutture aziendali i teorici delle imprese ricorrono a un termine che, sin dal lontano XVI secolo, era un semplice sinonimo di governo: «governance». All'inizio degli anni Ottanta il termine viene introdotto nella vita pubblica col pretesto di affermare la necessità di una sana gestione delle istituzioni dello Stato e diventa il «grazioso nome» di una gestione neoliberale dello Stato, caratterizzata da deregulation e privatizzazione dei servizi pubblici. Negli anni successivi attraverso questo sintagma si fa strada quello che qualcuno ha definito un vero e proprio «colpo di stato concettuale». La governance infatti non è soltanto un termine che indica la necessità di adattare le istituzioni alle necessità e ai desiderata dell'impresa, ma qualcosa di molto più rilevante. È un'espressione volutamente indeterminata che esprime la nuova arte della politica «senza governo», senza quella pratica, cioè, che presuppone una politica dibattuta pubblicamente. Strappato il vecchio contratto sociale alla base di ogni «governo», la governance inaugura «l'età felice» – per tecnocrati, finanzieri e imprese – della contrattazione plurale, una mutazione che promuove «il management d'impresa e la teoria della tecnica aziendale al rango di pensiero politico». Nelle pagine di questo libro Alain Deneault mostra le conseguenze di questa radicale trasformazione della gestione governativa: la politica muore e si muta in «un'arte della gestione» in quanto tale, priva di ogni registro discorsivo. «Nessuna agorà è richiesta per discutere del bene comune». E questo fenomeno è «tristemente corroborato dalla monotonia del discorso politico e dalla mediocrità dei partiti politici di governo». La «mediocrazia» diventa l'orizzonte stesso del ceto politico.

SABBIA NERA



Cristina Cassar Scalia


Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 400

Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell'Etna, nell'ala abbandonata di una villa signorile alle pendici del vulcano viene ritrovato un corpo di donna ormai mummificato dal tempo. Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita alla Mobile di Catania. La casa è pressoché abbandonata dal 1959, solo Alfio Burrano, nipote del vecchio proprietario, ne occupa saltuariamente qualche stanza. Risalire all'identità del cadavere è complicato, e per riuscirci a Vanina servirà l'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè. I ricordi del vecchio poliziotto la costringeranno a indagare nel passato, conducendola al luogo dove l'intera vicenda ha avuto inizio: un rinomato bordello degli anni Cinquanta conosciuto come «il Valentino». Disticandosi tra le ragnatele del tempo, il vicequestore svelerà una storia di avidità e risentimento che tutti credevano ormai sepolta per sempre, e che invece trascinerà con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri.

IL PORTO DI TOLEDO



Anna Maria Ortese

Adelphi

Prezzo – 15,00

Pagine – 554

“La vecchia natura delle cose non mi andava. Inventai dunque una me stessa che voleva un'aggiunta al mondo, che gridava contro la pianificazione ottimale della vita. Che vedeva, nella normalità, solo menzogna. Che protestava contro il soffocamento del limite, esigeva pura violenza e nuovo orizzonte. La cultura nuova (del mondo) non era nuova. Era una coltivazione di virus. L'immobilità e la soddisfazione erano dovunque. Era un pullulare di luoghi comuni sui vantaggi della vita, e questa vita era ormai un nido di mostri. Non vedevo nessuna colomba arrivare dall'orizzonte come segno che l'alluvione era finita ... Toledo non è dunque una storia vera, non è un'autobiografia, è rivolta e “reato” davanti alla pianificazione umana, alla sola dimensione umana che ci è stata lasciata.”.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik